

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
Provincia di Carbonia Iglesias

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE,
LA CONCESSIONE E L'ESERCIZIO
DEI PASSI CARRABILI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 30.01.2015

INDICE

TITOLO I	Disciplina dei Passi Carrabili di nuova apertura	Pag. 3
Art. 1	Contenuto del regolamento	Pag 3
Art. 2	Definizione di Passo Carrabile	Pag 3
Art. 3	Tipologie di Passo Carrabile	Pag 3
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione	Pag 3
Art. 5	Apertura di un nuovo Passo Carrabile	Pag 5
Art. 6	Requisiti per i nuovi Passi Carrabili	Pag 5
Art. 7	Regolarizzare un Passo Carrabile	Pag 6
Art. 8	Subentrare ad un'autorizzazione di Passo Carrabile	Pag 6
Art. 9	Modifica di un Passo Carrabile	Pag 7
Art. 10	Chiusura di un Passo Carrabile	Pag 7
Art. 11	Autorizzazione di Passo Carrabile temporaneo	Pag 7
Art. 12	Il cartello di Passo Carrabile	Pag 8
Art. 13	Sanzioni	Pag 8
Art. 14	Canone per l'occupazione di suolo pubblico	Pag 9
TITOLO II	Regolarizzazione dei Passi Carrabili esistenti e/o non autorizzati	Pag 9
Art. 15	Norme transitorie	Pag 9
Art. 16	Disposizioni finali	Pag 10

TITOLO I

Disciplina dei Passi Carrabili di nuova apertura

1. Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di passi carrabili, lungo le strade comunali, e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade regionali e provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada – C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 44, 45 e 46, anche ai fini di quanto previsto dall'art.44 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507.

2. Definizione di Passo Carrabile

1. Si definisce passo carrabile (abbreviato PC) l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
2. Si definisce accesso carrabile a raso l'apertura nella proprietà privata posta a filo del manto stradale senza necessità di esecuzioni di opere edili;
3. Ai fini del presente Regolamento l'accesso deve intendersi da strada pubblica o aperta al pubblico passaggio mentre l'area laterale è da considerarsi privata o comunque a servizio di privati.

3. Tipologie di Passo Carrabile

1. Nel presente Regolamento dire "accesso" o dire "PC" equivale a dire la stessa cosa.
2. Il presente regolamento, in base alla loro morfologia, distingue i PC in due tipologie:
 - A. Passi Carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche della piattaforma stradale o dei relativi margini esterni (come definiti dal DM 05/11/2001) intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i Passi Carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale;
 - B. Passi Carrabili eseguiti senza apportare modifiche alla piattaforma stradale o ai relativi margini esterni (come definiti dal DM 05/11/2001) che non interessino percorsi riservati pedonali o ciclabili e che risultino a "raso" con il manto stradale.

4. Rilascio dell'autorizzazione

1. L'apertura di nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art.26 del nuovo Codice della Strada, da rilasciare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa domanda, da parte del proprietario o comunque dall'avente titolo, secondo quanto disposto dall'art.46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.;
2. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede sentito il parere della Polizia Municipale per le strade comunali e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada per quelle non comunali";

3. Le autorizzazioni relative ai PC sono rilasciate, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati sono sempre rilasciate dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni anche per le strade private aperte al pubblico transito;
4. L'Ufficio tecnico comunale, qualora lo reputi necessario, può prescrivere nelle autorizzazioni il rispetto di eventuali condizioni a cui il richiedente deve sottostare;
5. Le autorizzazioni relative ai PC possono essere richieste dal proprietario dell'immobile su cui grava l'accesso o da chi abbia sullo stesso dei diritti reali;
6. Per i condomini legalmente costituiti le autorizzazioni devono essere richieste dall'Amministratore;
7. Per i condomini di fatto le autorizzazioni devono essere richieste da un singolo condomino al quale verranno imputate tutte le spese relative al rilascio delle stesse, le eventuali spese di fornitura del cartello e l'eventuale iscrizione a ruolo annuale della COSAP. Per i condomini di fatto sarà il richiedente delle autorizzazioni a rivalersi delle spese, sostenute e da sostenere, sugli altri condomini senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale;
8. Qualsiasi istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura, alla regolarizzazione, al subentro, alla modifica o alla chiusura di PC deve essere redatta in bollo con allegata la ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
9. Con una singola richiesta possono essere chiesti uno o più PC fermo restando che ogni autorizzazione è relativa ad un singolo PC;
10. Qualora il PC appartenga alla tipologia A oltre agli oneri sopra esposti è dovuto il pagamento annuale della COSAP ed è obbligatoria l'apposizione del Cartello di Passo Carrabile;
11. Il pagamento della COSAP decorre dal momento in cui avviene il rilascio dell'autorizzazione, salvo i casi in cui l'utilizzo del PC risulti già accertato e/o a conoscenza dell'Amministrazione;
12. Qualora il PC appartenga alla tipologia B il richiedente può a sua discrezione richiedere al Comune l'apposito Cartello di Passo Carrabile con successivo obbligo di pagamento annuale della COSAP;
13. La COSAP è determinata in base alla superficie risultante dall'ampiezza del PC (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di ml. 1,00. In caso di mancato pagamento della COSAP, previo sollecito a pagare inviato da parte dell'Ente, l'autorizzazione decade ed il titolare ha l'obbligo di restituire l'atto ed il relativo cartello ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso;
14. Qualora l'apertura, la regolarizzazione, la modifica e la chiusura di PC comporti la manomissione del suolo pubblico dovrà essere versata nelle casse comunali una cauzione di importo corrispondente alle spese di ripristino dello stato di fatto aumentate del 20%;
15. Le spese di ripristino dovranno essere determinate con Computo Metrico Estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi unitari rilevati dal Prezziario Regionale vigente;
16. La cauzione verrà svincolata su richiesta dopo la verifica da parte dei tecnici comunali della corretta esecuzione dei lavori;
17. L'autorizzazione all'apertura, regolarizzazione, modifica e chiusura di PC consente anche l'occupazione del suolo pubblico necessario all'esecuzione delle opere per il tempo e lo spazio strettamente necessario;
18. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito cartello segnaletico di divieto di sosta previsto dalla vigente normativa; tale cartello dovrà indicare numero e data dell'autorizzazione rilasciata. Per gli accessi carrabili a raso è facoltà del proprietario richiedere l'apposito cartello che comporta anche l'obbligo del successivo pagamento della

tassa;

19. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso-spesa da determinarsi con atto della Giunta Comunale;
20. Del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi, al fine della Tassa di occupazione suolo pubblico e all'Ufficio Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza, con l'indicazione dei metri lineari autorizzati e distinzione dell'opera realizzata (passo carrabile o accesso a raso);
21. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

5. Apertura di un nuovo Passo Carrabile

1. Si intende per nuovo PC quello che risulti inesistente al momento dell'inoltro della richiesta o che risulti temporaneo (Es: nuova costruzione con accesso di cantiere);
2. Chiunque necessiti di aprire un nuovo PC deve presentare apposita richiesta all'Ufficio Urbanistica del Comune che con regolare istruttoria verificherà il rispetto del presente Regolamento e rilascerà l'autorizzazione ed il relativo cartello, se il caso lo prevede;
3. La richiesta deve indicare:
 - a) Il numero di codice fiscale del richiedente;
 - b) La partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta;
 - c) L'esatto indirizzo con eventuale numero civico del PC
 - d) La tipologia di PC
 - e) La larghezza esatta in metri lineari del PC.

Alla richiesta devono essere allegati:

- a) Almeno una foto dello stato di fatto
 - b) Una planimetria catastale in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso
 - c) La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
 - d) Verbale assemblea (caso di condominio legalmente costituito)
4. Il ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere effettuato a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.
5. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili ci sarà la contestualità del procedimento al momento della richiesta del permesso di costruire.

6. Requisiti per i nuovi Passi Carrabili

1. Ogni nuovo PC deve rispondere alle disposizioni dettate dagli Art. 45 e 46 del D.P.R. 495/92 le cui prescrizioni principali sono elencate di seguito insieme a ulteriori disposizioni che l'Amministrazione Comunale ritiene idonee:
2. Nei centri abitati il PC deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni, indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di PC lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione;
3. Il PC deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari a ml 25 nelle strade urbane e ml 50 nelle strade extraurbane;

4. Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
5. La larghezza del PC deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo PC;
6. Il PC non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili;
7. La realizzazione del PC non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali;
8. Nelle strade extraurbane il PC deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
9. Se per realizzare un nuovo PC si deve modificare il marciapiede occorre rispettare le seguenti condizioni:
 - Devono, ove possibile, essere utilizzati materiali identici a quelli esistenti;
 - Il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare i cm. 2,5;
 - I raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M. 236/89);
 - L'eventuale scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso interessando la zanella stradale.

7. Regularizzare un Passo Carrabile

1. I PC realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento senza autorizzazione o in difformità dalla stessa dovranno essere regolarizzati previa presentazione della richiesta al Comune;
2. La regolarizzazione può avvenire su istanza di parte o d'ufficio;
3. Per le procedure, i costi, la documentazione necessaria ed i requisiti dei PC da regolarizzare si applicano gli art 5 e 6 del presente regolamento;
4. La regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni di cui all'Art. 13;
5. Il ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

8. Subentrare ad un'autorizzazione di Passo Carrabile

1. Qualora occorra modificare l'intestatario di un'autorizzazione di PC si deve presentare al Comune apposita richiesta di subentro. La richiesta di subentro deve essere firmata sia dal subentrante che dal cedente. In caso di subentro a persona deceduta il subentrante deve dichiarare di essere erede/convivente del precedente intestatario;
2. La richiesta deve indicare:
 - a) Le generalità complete del subentrante;
 - b) Il numero di codice fiscale del subentrante;
 - c) La partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta

Alla richiesta devono essere allegati:

- a) La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del subentrante;
 - b) La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del cedente;
 - c) Titolo di proprietà o equipollente.
3. Il ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione. Il subentrante al momento del ritiro dovrà riconsegnare l'originale della precedente autorizzazione

9. Modifica di un Passo Carrabile

1. Ogni modifica del PC comporta la modifica della relativa autorizzazione rilasciata. I costi e la documentazione da fornire sono identici a quelli descritti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad aprire nuovo PC di cui agli art. 5 e 6 del presente regolamento;
2. Il ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione. Il richiedente al momento del ritiro dovrà riconsegnare l'originale della precedente autorizzazione ed il relativo cartello, se il caso lo richiede.

10. Chiusura di un Passo Carrabile

1. La chiusura di un PC individuato da apposito manufatto stradale comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto revocate autorizzazioni di PC qualora permangono gli elementi fisici (abbassamento od interruzione del marciapiede, attraversamento di percorso pedonale, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio;
2. Per ottenere la revoca di un'autorizzazione di PC occorre presentare apposita richiesta al Comune;
3. Le procedure, i costi e la documentazione necessaria ai fini della richiesta di chiusura del PC sono identici a quelle relativi all'apertura di nuovo PC di cui agli art. 5 e 6 del presente regolamento;
4. Ottenuta l'autorizzazione a chiudere il PC il richiedente in primo luogo dovrà eliminare tutte le eventuali opere relative al PC. In particolare deve procedere a ripristinare, a sua cura e spese, il suolo manomesso eliminando eventuali scivoli od interruzioni;
5. La fine dei lavori di ripristino dovrà essere comunicata all'Ente ed alla comunicazione si dovranno allegare la fotografia dello stato finale dei luoghi, l'originale dell'autorizzazione da revocare ed il Cartello di Passo Carrabile precedentemente rilasciato;
6. A seguito di tale comunicazione avverrà la cancellazione d'ufficio dal ruolo annuale TOSAP del richiedente e la restituzione della cauzione sui lavori.

11. Autorizzazione di Passo Carrabile temporaneo

1. Con le stesse modalità delle autorizzazioni per i nuovi PC possono essere richieste autorizzazioni per PC temporanei per cantieri, attività, manifestazioni, ecc...;
2. Nella richiesta occorre indicare anche il periodo di utilizzo del PC;
3. Non è consentito realizzare PC temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo od altro che possono costituire pericolo od intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'eventuale scivolo di salita al marciapiede non deve essere realizzato interessando la zanella stradale;
4. Il ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
5. Le autorizzazioni temporanee di PC possono essere prorogate tramite richiesta da far pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione temporanea;
6. Alla scadenza dell'autorizzazione di PC temporaneo dovrà essere ripristinata la sede stradale eliminando ogni opera realizzata in funzione dell'accesso e riconsegnato il cartello, se il caso lo richiede.

12. Il cartello di Passo Carrabile

1. Al momento del ritiro di nuove autorizzazioni all'apertura, alla regolarizzazione, alla modifica ed al subentro di PC viene consegnato dal Comune un apposito cartello che deve essere collocato in prossimità del PC indicato nell'atto. Ogni cartello si riferisce ad un solo PC ed è quindi relativo ad una sola autorizzazione;
2. Qualora la strada antistante al PC abbia larghezza inferiore a 5 m il cartello di PC comporta il divieto di sosta su entrambi i lati;
3. Il cartello è conforme a quanto specificato nel D.P.R. 16/12/1992 , n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed è rilasciato dopo aver eseguito il pagamento del relativo costo presso la Tesoreria Comunale;
4. Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x cm. 25 ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente. Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio dell'autorizzazione di PC. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso oggetto dell'autorizzazione e per la sola larghezza del PC. Non hanno alcuna validità i Cartelli di Passo Carrabile non forniti dal Comune. In presenza del Cartello di Passo Carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante il PC;
5. L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) Deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale
 - b) Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale
 - c) Non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;
 - d) Deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare l'autorizzazione, rimuovendo eventuali adesivi od imbrattamenti.
6. In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare dell'autorizzazione può richiedere il duplicato facendo pervenire al Comune l'apposita richiesta di duplicato alla quale devono risultare allegati:
 - Ricevuta di versamento della tassa vigente effettuato alla Tesoreria con la causale "Rimborso costo Cartello Passo Carrabile sostituito";
 - Il cartello deteriorato;
 - In caso di furto, copia della relativa denuncia presentata all'Autorità di P.G.;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di smarrimento;
7. Il cartello di PC deve essere ritirato dall'interessato presso il Comune dopo il ricevimento di apposita comunicazione.

13. Sanzioni

1. E' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dall'art. 22 del vigente Codice della Strada, chiunque apre nuovi PC ovvero li modifica senza autorizzazione o li mantiene in esercizio privi di autorizzazione;
2. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a cura e spese a carico dell'autore della violazione stessa. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione a sanatoria;
3. La sanzione amministrativa dovuta per la regolarizzazione dei PC relativi a più periodi d'imposta della COSAP sarà conteggiata nei modi previsti dalle leggi in materia.

14. Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. I titolari di autorizzazione di passo carrabile hanno l'obbligo di provvedere alla presentazione di apposita denuncia per l'occupazione di suolo pubblico, redatta su moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione medesima;
2. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della Tassa dovuta per l'intero anno di rilascio dell'autorizzazione e l'attestato di avvenuto pagamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa;
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione, quali, a titolo esemplificativo, variazioni nel soggetto titolare dell'accesso, cessazione del dovere al pagamento della tassa per chiusura del passo carrabile, ecc.;
4. La tassa è annuale, non suscettibile di frazionamenti, e la sua entità viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per la relativa tariffa comunale al mq., determinata con deliberazione del competente organo comunale e con le modalità ivi previste;
5. La superficie del passo carrabile viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
6. I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi del pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se non hanno richiesto l'apposito segnale di cui al precedente art. 12;
7. Per quanto non specificato nel presente articolo, relativamente all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento a quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 51 del 30/10/1998;

TITOLO II

Regolarizzazione dei Passi Carrabili esistenti e/o non autorizzati

15. Norme transitorie

1. I Passi carrabili già esistenti in data antecedente al 01.01.1993, anche se privi di autorizzazione, verranno regolarizzati d'ufficio mediante la loro iscrizione a ruolo della COSAP senza il pagamento di sanzioni ed interessi per le annualità pregresse e forniti di relativo cartello;
2. I Passi carrabili già esistenti in data successiva al 01.01.1993, ma prima della entrata in vigore del presente regolamento, regolarmente autorizzati anche contestualmente a titoli edilizi abilitativi ad opere connesse, verranno regolarizzati d'ufficio mediante la loro iscrizione a ruolo della COSAP senza il pagamento di sanzioni ed interessi per le annualità pregresse e forniti di relativo cartello;
3. Per i Passi Carrabili non regolarmente autorizzati, realizzati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e del relativo "Regolamento di esecuzione" adottato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (01.01.1993), ma prima della entrata in vigore del presente regolamento, vanno regolarizzati anche in deroga alle distanze di rispetto dalle intersezioni, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento dello stesso;
4. In questo ultimo caso se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dall'entrata in vigore del

- presente Regolamento, verrà applicata una riduzione del 90% delle tasse di istruttoria;
5. Successivamente a tale data, la regolarizzazione avverrà su istanza di parte o d'ufficio senza l'applicazione di alcun beneficio;
 6. In ogni caso la regolarizzazione dei Passi Carrabili di cui al comma 3 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie minime previste dall'art. 22, comma 12, del vigente codice della strada, se avviene nei termini di cui al comma 4 del presente articolo;
 7. Le procedure, i costi, la documentazione necessaria ed i requisiti dei PC da regolarizzare sono identici a quelle relativi all'apertura di nuovo PC.
 8. Qualora i manufatti stradali che individuano i P.C. già esistenti siano stati realizzati su area privata non acquisita al patrimonio del Comune a seguito di procedure espropriative, il contribuente può proporre, sempre che sussistano i requisiti di legge, una cessione volontaria del terreno in cui insistono i manufatti in favore dell'Amministrazione Comunale e proporre che il valore del bene ceduto venga compensato con i canoni dovuti. I costi degli eventuali atti di regolarizzazione restano a carico dell'Amministrazione comunale"

16. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore nei termini di legge e comunque dalla data di pubblicazione;
2. Gli Uffici comunali adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento;
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle seguenti disposizioni:
 - Articoli 3, comma 1, punto "37", 22, 26, 27, 38 comma 7, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
 - Articoli 44, 45, 46, 120 comma 2°, lettera "e", Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
 - Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.